
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Sentenza di primo grado, appello, pregiudizialità tra giudizi, sospensione del giudizio.

In tema di appello, va confermato che (salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato) quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 c.p.c., come si trae dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 c.p.c.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 23.10.2014, n. 22524

...omissis...

RITENUTO IN FATTO

La sig. Paula Veliscoiu propone istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., affidato a 2 motivi, avverso l'ordinanza emessa dal G.I. del Tribunale di Milano all'udienza del 22/11/2012 di sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio proposto nei confronti della società Vittoria Assicurazioni s.p.a. avente ad oggetto la pretesa al risarcimento dei danni lamentati all'esito di sinistro stradale avvenuto nel Comune di Rodano (MI) il 23/4/2006 allorquando, trasportata sulla sua autovettura Fiat Punto tg AG 696 ZW condotta dal sig. Costel Dicu, subiva gravissime lesioni con residuati postumi del 20% e con un lungo periodo di inabilità temporanea in conseguenza dell'uscita fuori strada del veicolo che andava ad urtare un latitante pilone di cemento armato.

L'impugnato provvedimento è stato sospeso in accoglimento dell'istanza della suindicata compagnia assicuratrice per la r.c.a., all'esito della produzione della sentenza Trib. Milano n. 2729/11, emessa a conclusione del giudizio di risarcimento danni introdotto da altro trasportato sull'autovettura guidata dal Dicu, tale sig. Mihail Giura, ove si è di quest'ultimo riconosciuto il concorso di colpa <<per aver preso posto su autovettura condotta da soggetto in stato di alterazione alcolica>>.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice

Declaratoria che la società Vittoria Assicurazioni s.p.a. sostiene dover far stato (anche) nel sospeso giudizio.

Resiste con memoria difensiva ex art. 47 c.p.c. la società Vittoria Assicurazioni s.p.a., che ha presentato anche memoria ex art. 380 ter c.p.c.

Con requisitoria scritta d.d. 9/4/2013 il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto l'accoglimento dell'istanza di regolamento di competenza, con conseguentemente annullamento del provvedimento di sospensione emesso in difetto dei relativi presupposti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1° motivo l'istante si duole sostanzialmente dell'erroneità della declaratoria di sospensione, non ricorrendo nel caso ipotesi di pregiudizialità necessaria richiesta all'art. 295 c.p.c.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha avuto più volte modo di affermare, salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la

sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 c.p.c., come si trae dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 c.p.c.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado (v. Cass., 19/6/2012, n. 10027. E, conformemente, Cass., 24/5/2013, n. 13035; Cass., Cass., 19/9/2013, n. 21505; Cass., 18/11/2013, n. 25890; Cass., 15/1/2014, n. 674; Cass., 18/3/2014, n. 6207).

Orbene, laddove ha affermato che <<la attuale ricorrente Veliscoiu Paula, che nel presente giudizio ha avanzato domanda risarcitoria, è stata parte del giudizio definito con la sentenza predetta e pertanto subisce gli effetti dell'eventuale giudicato che su questa dovesse formarsi (se non altro come terzo titolare di un diritto dipendente dal medesimo titolo dedotto nel precedente giudizio: efficacia riflessa del giudicato)>>, e che <<in ogni caso, posto che la sentenza predetta è stata oggetto di impugnazione, ed è assolutamente necessario evitare il pericolo di conflitto di giudicati (che sarebbe prevenuto semplicemente riunendo i due procedimenti in fase di trattazione, per la quale era stato designato G.I. diverso da

quello attualmente giudicante)>>, il giudice del merito ha invero disatteso il suindicato principio.

Dell'impugnato provvedimento, stante l'erroneità della pronunzia impugnata fondata sul disposto dell'art. 295 c.p.c. laddove il giudice di merito avrebbe dovuto compiere la diversa valutazione di cui all'art. 337, 2° co., c.p.c., s'impone pertanto (assorbito il 2° motivo) la cassazione, con conseguentemente disposizione di prosecuzione del giudizio avanti al Tribunale di Milano.

Spese rimesse.

P.Q.M.

La Corte dispone la prosecuzione del giudizio avanti al Tribunale di Milano. Spese rimesse.

Roma, 26/6/2014



La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice